



CITTA' DI ARICCIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA

ORDINANZA n° 109 del 21/08/2018

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MERITO AL CONSUMO SOMMINISTRAZIONE E VENDITA PER ASPORTO DI ALCOLICI E ALTRE BEVANDE IN BOTTIGLIE, CONTENITORI O BICCHIERI DI VETRO E LATTINE IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA 68^ EDIZIONE DELLA SAGRA DELLA PORCHETTA NEI GIORNI 31 AGOSTO, 1 E 2 SETTEMBRE 2018.

IL VICE SINDACO

PREMESSO che nel corso delle precedenti edizioni della Sagra della Porchetta, tradizionale manifestazione storica a carattere sociale, culturale, sportivo e di rilancio del prodotto tipico locale della porchetta a livello nazionale ed internazionale, così come in occasione di analoghe manifestazioni, è stato sempre riscontrato un incremento di consumo di bevande alcoliche e non, contenute in recipienti di vetro e alluminio con, non di rado, abbandono degli stessi nelle pubbliche vie e piazze, parchi, giardini e aree pubbliche in genere più o meno attrezzate;

CONSIDERATO che l'abbandono di bottiglie e lattine, ancorché comportamento deprecabile, rappresenta un rischio ed un pericolo per l'incolumità pubblica e privata e per la sicurezza urbana, particolarmente per le fasce più deboli quali bambini, anziani e persone a ridotta mobilità e costituisce pregiudizio per il decoro urbano, tale da accrescere soprattutto nell'ambito dei festeggiamenti *de qua* la probabilità di atti illeciti contro la persona e il patrimonio pubblico e privato;

PRESO ATTO che in data 31 agosto, 1 e 2 settembre 2018 si svolgeranno ad Ariccia i festeggiamenti per la 68^ Edizione della Sagra della Porchetta come da richiesta datata 13/08/2018 registrata al protocollo di questa Amministrazione al n.23326 del 13/08/2018, avanzata dal Comitato per l'Organizzazione delle Manifestazioni Comunali, in persona del Presidente pro – tempore Ivo Leopardi, “*Organizzatore*” della manifestazione;

CONSIDERATO imprescindibile garantire una cornice di sicurezza a tutela dell'area individuata e delimitata per lo svolgimento della manifestazione in oggetto, evitando di introdurre nella stessa contenitori di bevande in vetro e alluminio che potrebbero essere utilizzati, in particolare, come strumenti di offesa per la persona;

DATO ATTO che la manifestazione di cui in oggetto, come nelle precedenti edizioni, interesserà principalmente il centro urbano di Ariccia e comunque tutto il centro storico, coinvolgendo in tal senso tutte le attività commerciali in sede fissa o su area pubblica (attività artigianali, pubblici esercizi, esercizi di vicinato, punti di ristoro, circoli privati, distributori automatici, ecc.), di

somministrazione e vendita e/o asporto di alcolici e altre bevande in bottiglie, contenitori o bicchieri di vetro e lattine ubicati all'interno e limitrofi alla riferita area interessata dai festeggiamenti;

CONSIDERATO imprescindibile garantire condizioni di sicurezza per il regolare e sicuro svolgimento dell'evento configurabile come manifestazione in luogo pubblico secondo i profili di sicurezza emanati dalle circolari del Capo della Polizia di Stato, dalla Prefettura e dalla Questura di Roma;

RITENUTO, per quanto suddetto, inderogabile adottare il presente provvedimento per motivi di sicurezza urbana e tutela della pubblica e privata incolumità, al fine di vietare la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevande, da parte di tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande interessate, in contenitori di vetro e alluminio (lattine), dalle ore 08:00 del giorno 31 agosto 2018 alle ore 01:00 del giorno 3 settembre 2018, salvo quanto già prescritto per legge circa la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18;

CONSIDERATA la necessità di adottare:

- un provvedimento finalizzato al divieto di somministrazione e vendita e/o asporto di alcolici e altre bevande in bottiglie, contenitori o bicchieri di vetro e lattine, che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità;
- un provvedimento finalizzato al divieto di introduzione di bottiglie o contenitori di vetro e lattine per il consumo di bevande all'interno dall'area interessata dai festeggiamenti di cui in oggetto e zone limitrofe, nonché all'interno di parchi, giardini e aree pubbliche (attrezzate o meno);

VISTO il R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza*";

VISTO la 24 novembre 1981, n. 689 "*modifiche al sistema penale*";

VISTO l'art. 689 del Codice Penale;

VISTO l'art. 650 del Codice Penale;

VISTO il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017 n.48;

VISTA la circolare della Prefettura di Roma – Ufficio territoriale del Governo – Area I Ordine e Sicurezza Pubblica, pec n. 20915 del 04/08/2017;

VISTA la Circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1;

VISTE le successive note della Prefettura di Roma prot. nn. 249586, 268393 e 284711/17;

VISTO l'articolo 35 dello Statuto Comunale, articolo che definisce il ruolo e le funzioni del sindaco;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", e, in particolare, l'articolo 54, comma 4, che dispone che il sindaco, quale ufficiale del

Governo, adottati, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, recante “*Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione*”, e, in particolare, l'articolo 1 di esso, secondo il quale per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

ORDINA

che per motivi di tutela dell'incolumità pubblica, dell'ordine e della sicurezza pubblica e per tutte le motivazioni in premessa indicate è fatto divieto assoluto, dalle ore 18:00 del giorno 31 agosto 2018 fino alle ore 01:00 del giorno 3 settembre luglio 2018, di somministrazione e vendita per asporto di alcolici e altre bevande in bottiglie, contenitori o bicchieri di vetro e lattine da parte di tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande poste nell'area della manifestazione e nelle zone attigue. La somministrazione può avvenire in bicchieri di carta, plastica o altro materiale riciclabile nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita.

È fatto divieto agli esercenti titolari di concessione di suolo pubblico di somministrare bevande in bottiglie, contenitori o bicchieri di vetro e lattine ai propri clienti, durante la consumazione delle medesime ai tavoli ubicati sul suolo pubblico.

È fatto obbligo agli esercenti che vendono bevande in contenitori in plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori (il contenitore in plastica deve essere consegnato senza tappo).

È fatto divieto a chiunque di introdurre bottiglie, contenitori o bicchieri di vetro e lattine per il consumo di bevande all'interno dell'area interessata dai festeggiamenti di cui alla manifestazione indicata in oggetto, dei parchi, dei giardini e delle aree pubbliche (attrezzate o meno);

DISPONE

che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della Città di Ariccia e notificata a tutti i titolari/gestori delle attività commerciali di somministrazione e vendita per asporto di bevande interessate, che dovranno ottemperare alla presente ordinanza.

La trasmissione all'Ufficio Messi per gli adempimenti di competenza con notificazione:

- ✓ al corpo della Polizia Locale affinché invii, per opportuna conoscenza, una copia del presente provvedimento alla stazione dei Carabinieri di Ariccia e al Commissariato di Albano Laziale della Polizia di Stato;
- ✓ al corpo della Polizia Locale affinché invii una copia del presente provvedimento al Prefetto di Roma in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 54, comma 4, 2° periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e s.m.i.;
- ✓ all'Ufficio C.E.D. per la pubblicazione sul sito istituzionale;
- ✓ al Comitato per l'organizzazione delle Manifestazioni Comunali, in persona del Presidente pro – tempore Ivo Leopardi, “*Organizzatore*” della manifestazione;
- ✓ alla Segreteria Generale per la raccolta.

AVVERTE

che per le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, trovano applicazione in via generale le sanzioni previste dal vigente ordinamento giuridico e tra queste, in virtù della decisione adottata con la deliberazione della giunta comunale n. 217 del 19 ottobre 2017, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 (cinquecento/00), entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione degli estremi della violazione stessa.

Avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto di Roma, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al TAR del Lazio – competente per territorio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso Straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune

Ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è il Dirigente Area III – Polizia Locale e ambiente – Dott. Claudio FORTINI.

Il Vice Sindaco
Indiati Enrico / Arubapec S.p.a.
Atto Sottoscritto Digitalmente